

# MEMORANDUM

*Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 12 maggio 2022*

## Lettera per il Cliente 12 maggio 2022

NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETARI E SOGGETTI MINORI

### **OGGETTO: Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfetari e soggetti minori.**

#### **I soggetti interessati**

L'art. 18 del D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto "PNRR 2") ha previsto **l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario** (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) **ed in regime di vantaggio** (art. 27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) **che nell'anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro.**

Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (con riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):

- rientranti nel "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a Euro 65.000.

**ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfetari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 Euro.**

#### **Regime sanzionatorio**

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente<sup>1</sup> previsti comporta, *in primis*, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

- fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
- da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

<sup>1</sup> Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, nel caso di fattura immediata o entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.

# MEMORANDUM

*Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 12 maggio 2022*

Trovano applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione), e nell'art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).

Con riferimento specifico ai **soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.**

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con **sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.**

**ATTENZIONE: Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

## La fatturazione estera

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti "soggetti minori" saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

## Natura dell'operazione e imposta di bollo

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette – altri casi" ed il riferimento normativo, che è "Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14" (per i forfetari) o "Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011" (per i minimi).

Come per le fatture cartacee rimane **l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per importi superiori a 77,47 Euro.**

Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l'apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24.

A tal fine in fattura va indicato nel campo della fattura elettronica "Bollo Virtuale" il valore "SI", mentre l'importo del bollo si può indicare ma è facoltativo.

Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.

# MEMORANDUM

*Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 12 maggio 2022*

L'imposta di bollo sulle fatture emesse **deve essere versata trimestralmente**, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla conclusione del trimestre (tranne che per il 2° trimestre, per il quale il termine è il 3° mese successivo) e quindi:

- entro il **31 maggio**, per il 1° trimestre
- entro il **30 settembre**, per il 2° trimestre
- entro il **30 novembre**, per il 3° trimestre
- entro il **28 febbraio dell'anno successivo**, per il 4° trimestre.

Per i primi due trimestri dell'anno solare è possibile posticipare il versamento in presenza delle seguenti condizioni:

- se l'imposta dovuta per il **1° trimestre non supera i 250 euro**, il termine di versamento di quest'ultima è il **30 settembre**;
- se l'imposta dovuta per i **primi due trimestri non supera 250 euro**, il termine di versamento per entrambi è il **30 novembre**.

I **codici F24** per il versamento sono "**2521**", "**2522**", "**2523**" e "**2524**" a seconda del trimestre. Inoltre, bisogna indicare l'anno di riferimento.

In attesa che l'Agenzia delle Entrate fornisca maggiori chiarimenti sulla disciplina specifica, ricordiamo che le indicazioni fornite riguardano la disciplina generale.

**ATTENZIONE:** Segnaliamo, per esempio, che i soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria hanno il divieto di emettere di fatturazione elettronica a prescindere dal regime adottato.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.